

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 933-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 1133)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cittadinanza tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso
a Buenos Aires il 29 ottobre 1971**

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Giunge all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973, il disegno di legge d'iniziativa del Governo per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cittadinanza concluso il 29 ottobre 1971 a Buenos Aires tra l'Italia e la Repubblica argentina.

Merita sottolineare la sollecitudine con cui, in questo caso, il Governo ha provveduto alla presentazione della sua proposta, nonostante le implicazioni notevoli che l'Accordo in esame presenta nei confronti dei principi generali della nostra legislazione: principi che certamente avrebbero esclusa ogni soluzione ispirata al concetto di una « doppia cittadinanza » vera e propria.

Ed è proprio sotto questo profilo che va apprezzata la soluzione adottata dall'Accordo raggiunto tra l'Italia e l'Argentina: soluzione consistente, in definitiva, nel riconoscere semplicemente *sospesa* — anziché *perduta* — la cittadinanza italiana di chi acquista la cittadinanza argentina (e viceversa la cittadinanza argentina di chi acquista la cittadinanza italiana).

Per maggiore precisione: l'articolo 1 dell'Accordo prevede che « i cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire la cittadinanza argentina e italiana . . . (omissis) . . . conservando la loro precedente cittadinanza, con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima ». E l'articolo 4 continua: « Il trasferimento di residenza nel paese d'origine . . . (omissis) . . . implicherà, automaticamente, la reviviscenza di tutti i diritti e i doveri inerenti alla loro precedente cittadinanza ».

È augurabile che il semplice meccanismo così concretato serva a risolvere, anche sul piano psicologico, lo stato di disagio e di accorata tensione esistente da molti decenni in seno alla importantissima collettività italiana in Argentina: collettività che, come è noto, raggiunge e molto probabilmente supera la misura imponente di un milione e duecentomila unità, costituita nella quasi totalità da persone stabilite in Argentina da molti decenni nonché da italiani di seconda, di terza generazione ed oltre, nati in Argen-

tina da famiglie italiane colà emigrate in quasi un secolo di epopea colonizzatrice.

Va dato atto a tale collettività di essere rimasta attaccata in modo commovente alla dignità della propria cittadinanza italiana, cui ha reso ampia testimonianza di labiosità, d'iniziativa, di onestà: così come va dato atto ai Governi argentini di aver costantemente rispettata e manifestamente apprezzata la presenza operante della collettività italiana ed il suo ampio affermarsi economico e sociale. Ma è altresì comprensibile e giustificabile l'aspirazione nutrita (e ripetutamente presentata al Governo italiano) dalla collettività italiana ad una soluzione che consentisse ai singoli interessati — e specialmente a figli e nipoti — di inserirsi anche civilmente e politicamente nella vita della seconda patria, senza dover per questo rinunciare al profondo legame spirituale, culturale, giuridico con la Madrepatria.

È in questo quadro di realtà storica che la Commissione affari esteri del Senato ha dato mandato al sottoscritto relatore di esprimere all'Assemblea *parere favorevole alla ratifica ed all'esecuzione dell'Accordo di cittadinanza italo-argentina*.

Ciò peraltro non significa che la Commissione si sia nascosta alcune difficoltà che si presentano per una concreta e coerente applicazione dell'Accordo in sede interna. Cosa vuole significare, infatti, « sospensione » dell'esercizio dei diritti inerenti alla cittadinanza d'origine?

È evidente che deve esservi una differenza pratica ed utile tra « sospensione » e « perdita » di diritti. Ed è su questa differenza pratica ed utile che la Commissione vuole richiamare l'attenzione del Governo e dello stesso Parlamento affinché — in sede di legislazione interna — vengano attentamente approfonditi ed opportunamente risolti (naturalmente a favore dei nostri emigranti) i problemi di esecuzione nelle varie materie interessate: pensioni di guerra, danni di guerra, conservazione nei ruoli del pubblico impiego, negli Albi professionali, eccetera.

Concludendo: nell'invitare l'Assemblea ad esprimere il suo consenso al disegno di legge in esame, il relatore è sicuro di espri-

mere un largo e sincero sentimento di affettuosa solidarietà inviando da questa sede a tutti gli Italiani in Argentina l'espressione della profonda riconoscenza della Patria per la loro lunga e tenace testimonianza di italianità, ed insieme l'augurio di poterla nobilmente continuare nella nuova condizione

giuridica prevista dalla Convenzione in esame, partecipando democraticamente alla vita ed al progresso della Nazione argentina, alla cui formazione ed al cui sviluppo essi hanno così decisamente contribuito.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.